



FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

FINANZIAMENTI con garanzia SACE GROWTH (in Convenzione)

FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA SACE - 'CONVENZIONE GROWTH' DI CUI ALLE CONDIZIONI GENERALI-DECORRENTI DAL 1 APRILE 2025

MUTUO IPOTECARIO CON GARANZIA SACE - 'CONVENZIONE GROWTH' DI CUI ALLE CONDIZIONI GENERALI DECORRENTI DAL 1 APRILE 2025

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

COS'E' IL FINANZIAMENTO

Il finanziamento è un'operazione con cui un'impresa ottiene liquidità dalla banca per esigenze legate allo sviluppo aziendale (ad esempio realizzazione di investimenti materiali e immateriali, formazione di scorte, acquisto di servizi reali, reintegro del capitale circolante aziendale).

È rivolto esclusivamente a **Imprese** classificate come clienti **"al dettaglio"** o **"non consumatori"**.

In genere la sua durata va da un minimo di 18 mesi a un massimo di 10 anni.

Il cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate possono essere mensili o trimestrali.

TIPI DI FINANZIAMENTI E LORO RISCHI

Finanziamento a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Il tasso di interesse varia in relazione all'andamento del parametro di indicizzazione applicato al singolo prodotto e specificatamente indicato nel contratto di mutuo.

Caratteristiche specifiche del

FINANZIAMENTI con garanzia SACE GROWTH (in Convenzione)

La Banca ha aderito ad una nuova convenzione di garanzia proposta da SACE, con l'obiettivo di supportare le sue imprese clienti maggiormente impegnate in operazioni di Rilievo Strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica, dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali, in operazioni di investimento "Green" e capitale circolante (nei limiti fissati dalle disposizioni Sace). Il Finanziamento con la garanzia SACE GROWTH ha lo scopo di finanziare spese da sostenere e/o sostenute da parte dell'Impresa (queste ultime nei limiti in cui sussistano o siano attesi ulteriori costi e/o spese non ancora sostenuti, in relazione all'Operazione, alla data della Richiesta di Finanziamento per un importo almeno pari al 20% del Finanziamento, già sostenuti con fondi propri dell'Impresa non oltre i 24 mesi antecedenti alla Richiesta di Finanziamento).

Le operazioni devono rientrare in uno dei seguenti tre ambiti accessibili in funzione del mercato di riferimento dell'iniziativa (Italia /Estero) e della tipologia di operazione Green o non Green:

- 1) Mercato Domestico;
- 2) Mercati Globali;
- 3) GREEN.

Il finanziamento per scopi Green può essere concesso esclusivamente per investimenti.

I dettagli relativi alle condizioni/caratteristiche della garanzia SACE GROWTH sono riportati nella documentazione e nelle FAQ pubblicate da SACE sul proprio sito internet.

Sono escluse le operazioni che:

- ricadono nell'ambito di applicazione dei divieti di cui ai programmi sanzionatori UE/USA come di volta in volta integrati e/o modificati, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi e territori;
- nel caso in cui il finanziamento sia destinato a finanziare i costi e le spese per l'approntamento di una fornitura di beni e/o servizi, la stessa non ricada nell'ambito di applicazione (a) della normativa concernente prodotti e/o tecnologie a duplice uso o materiale di armamento soggetti a licenza ai sensi della normativa di riferimento nazionale, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America (es. Reg. UE n. 821/2021, L. 185/1990, D.lgs. 221/2017, EAR, ITAR); (b) delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea in materia di controllo delle esportazioni/importazioni (es. sostanze chimiche pericolose; beni culturali; droghe e sostanze psicotrope; sostanze radioattive; rifiuti; prodotti contenenti pelliccia di cane e di gatto; flora e fauna selvatiche a rischio di estinzione; sostanze che riducono lo strato di ozono; prodotti ed apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra; alimenti e additivi alimentari; organismi geneticamente modificati).

L'operazione per la quale è richiesto l'intervento di SACE non comporta, e non comporterà, il trasferimento al di fuori dall'Italia delle attività di ricerca e sviluppo e della parte sostanziale delle attività produttive dell'Impresa.

Il finanziamento può essere concesso nella modalità di finanziamento chirografario o ipotecario, con impegno a fermo, assistito dalla garanzia diretta di SACE e può essere a tasso fisso o a tasso variabile, con una durata massima (derogabile) di 60 mesi per il chirografario e di 180 mesi per l'ipotecario.

L'eventuale periodo di preammortamento (massimo 36 mesi inderogabile) è incluso nella durata; il periodo obbligatorio di preammortamento tecnico per allineamento alla scadenza rata, è invece da aggiungere alla durata.

È necessario che l'Impresa beneficiaria, negli ultimi 6 mesi antecedenti alla Richiesta di Garanzia, non abbia beneficiato di ulteriori finanziamenti garantiti da SACE con Garanzia GROWTH il cui importo in

linea capitale, cumulato con quello del finanziamento in richiesta, superi l'importo di euro 15.000.000,00.

L'erogazione del finanziamento può avvenire, alternativamente:

- in un'unica soluzione alla stipula;
- con erogazioni a SAL/tranche (la prima tranche deve essere erogata contestualmente alla stipula) che devono avvenire anteriormente alla prima data di rimborso in quota capitale. L'erogazione in unica soluzione ovvero la prima erogazione in caso di erogazioni multiple, deve avvenire entro 60 giorni dal rilascio della Garanzia Sace.

Sace richiede che l'erogazione avvenga mediante accredito sul conto corrente intestato all'Impresa Beneficiaria, aperto in Italia presso il Soggetto Finanziatore (per le condizioni del conto corrente si rimanda agli specifici fogli informativi).

Il rimborso avviene mediante rate posticipate trimestrali e con scadenza fine trimestre solare, calcolate secondo il metodo dell'ammortamento a quota di capitale costante ("italiano") o, nel solo caso di Tasso Fisso, anche secondo il metodo dell'ammortamento a quota di capitale progressivo ("francese"). Per i finanziamenti con durata entro 36 mesi è possibile il rimborso in unica soluzione.

I tempi di istruttoria e di erogazione dei finanziamenti dipendono rispettivamente dall'avvenuta presentazione della richiesta di ammissione della garanzia, corredata di allegati, e dall'ammissione alla garanzia stessa da parte di SACE S.p.A.

Le ipotesi che determinano la decadenza del beneficio del termine della Parte Mutuataria sono valide ed efficaci anche nel periodo di disponibilità che intercorre dalla data di stipula alla data di presunta erogazione; pertanto, al verificarsi di eventi sostanzialmente pregiudizievoli la Banca non sarà obbligata all'erogazione stessa.

La Banca può acquisire, a garanzia del rimborso del finanziamento, garanzie personali specifiche o reali ritenute opportune, che copriranno l'intero ammontare del finanziamento. Nel caso di garanzie rilasciate da terzi, dovrà essere acquisita lettera a latere di presa d'atto del diritto di surroga da parte di SACE e cessione alla stessa SACE.

Qualora l'importo del Contratto di Finanziamento sia uguale o superiore ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00), il Beneficiario, la eventuale Società Target (società estera, partecipata dall'Impresa Beneficiaria, destinataria delle erogazioni del Contratto di Finanziamento Soci) e l'eventuale Garante non potranno, senza il preventivo consenso scritto della Banca e di SACE, creare garanzie reali o personali sui propri beni che risultino più favorevoli rispetto a quelle concesse in relazione al Contratto di Finanziamento.

La Banca non potrà farsi prestare, direttamente o indirettamente, alcuna garanzia specificatamente riferibile alla sola quota del Finanziamento non garantita da SACE e non potrà subordinare la posizione creditoria derivante dal Contratto di Finanziamento ad altri finanziamenti concessi all'Impresa.

La garanzia SACE GROWTH, emessa a seguito di istruttoria interna di SACE copre il capitale e gli interessi (esclusi interessi di mora, altri oneri, penali, e l'importo corrispondente alla Remunerazione SACE).

La garanzia SACE GROWTH:

- è una garanzia escutibile a prima richiesta, esplicita, irrevocabile;
- è assunta da SACE, e dallo Stato italiano, senza vincolo di solidarietà, secondo le quote previste dalla Normativa Sace (cfr. art. 1 delle Condizioni Generali). La quota di pertinenza di SACE è altresì garantita dallo Stato italiano e rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59";

- è rilasciata con copertura fissa, pari al 70,00% dell'importo del finanziamento;
- è una garanzia rilasciata a condizioni di mercato, che non matura Aiuti di Stato;
- è ottenibile anche per operazioni in pool.

Per maggiori informazioni e dettagli si rinvia al sito internet:

<https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzia-growth>

A CHI È RIVOLTO

Il prodotto è destinato a clienti "Al dettaglio" o "Non Consumatori" costituiti come imprese in forma di società di capitali (anche cooperative), che rispettino i seguenti requisiti:

- abbiano almeno 3 anni di operatività;
- non siano qualificate come start-up;
- abbiano sede legale o stabile organizzazione in Italia;
- non siano "Imprese in difficoltà" alla data della Richiesta di Finanziamento, (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01);
- alla data della richiesta di Garanzia SACE e sulla base delle risultanze delle verifiche condotte dalla Banca secondo le proprie procedure interne di concessione del credito:
 - a) non siano sottoposte a procedure concorsuali;
 - b) non siano sottoposte a procedure esecutive avviate dalla Banca o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell'impresa o un terzo finanziatore) che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell'Impresa;
 - c) non abbiano "Segnalazioni Negative";
 - d) non siano inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti della banca, salvo che l'impresa provveda al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa data di erogazione;
- non sia interessata, alla data della Richiesta di Garanzia SACE, da segnali di **Early Warning** per la Banca;
- abbiano, alla data della Richiesta di Garanzia SACE, un rating compreso all'interno delle soglie indicate nei "Termini e Condizioni Particolari" delle Condizioni Generali di SACE;
- l'Impresa, il Garante (ove presente) e, per quanto a loro conoscenza, eventuali End-User della fornitura (nel caso in cui il finanziamento sia destinato a supportare i costi e le spese per l'approntamento di una fornitura o sub-fornitura di beni o servizi oggetto di esportazione), non siano destinatari di Sanzioni e l'Impresa e il Garante (ove presente) non abbiano sede in paesi sottoposti ad embargo e non siano enti posseduti o controllati da soggetti che hanno sedi in tali paesi.

Sono escluse le persone fisiche e non fisiche che:

- a) hanno cittadinanza e/o residenza e/o sede legale in Paesi presenti nelle liste internazionali (no WHITE LIST (MEF-ECOFIN), lista UE-GAFI, sanzioni finanziarie internazionali (SANFIN), paesi a fiscalità agevolata (OCSE);
- b) gravate da segnalazione di operazione sospetta diretta inviata alla UIF o da recidive SOS negli ultimi 12 mesi;
- c) gravate direttamente da provvedimenti o altre procedure pregiudizievoli negli ultimi 24 mesi, quali:
 1. Approfondimenti giustizia
 2. Approfondimenti giustizia alto rischio

3. Provvedimento di sequestro
 4. Approfondimenti altri organi di vigilanza
 5. Approfondimenti esterni AML 231/2007
 6. Approfondimenti autorità antiriciclaggio
- d) con particolarità anagrafiche: APAC (catena partecipativa anomala); NARR (non affidare rischio di riciclaggio); TER (terrorismo)
 - e) presenza flag irreperibilità;
 - f) presenza di indicatore FUG.

Inoltre, in caso di inserimento del cliente nelle liste CRIME o INFOREATI (c.d. negative news su media), la valutazione da parte del GESTORE DELLA RELAZIONE dovrà includere necessariamente elementi aggiornati raccolti direttamente dal cliente e, in caso di persone giuridiche, l'aggiornamento circa la vicenda oggetto delle notizie di stampa negative dovrà includere anche la verifica dell'eventuale coinvolgimento della segnalata per ipotesi di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001, così da escludere che la vicenda giudiziaria possa compromettere, sin dalla segnalazione, l'effettiva possibilità di ottenimento di fondi pubblici.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) ¹
FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI

Calcolato su un capitale di 100.000,00 € durata di 5 anni

rate TRIMESTRALI	Spread	TAN	TAEG
Tasso fisso parametrato all'IRS a 5 anni	9,000	11,420 %	12,993 %
Tasso variabile indicizzato a Euribor 3m/360 ril.punt. 2gg ante 1 del 1-4-7-10	9,000	11,016 %	12,546 %
Tasso variabile indicizzato a Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata	9,000	11,047 %	12,580 %
Tasso variabile indicizzato a Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata	9,000	11,033 %	12,565 %

MUTUI IPOTECARI

Calcolato su un capitale di 170.000,00 € durata di 10 anni

rate TRIMESTRALI	Spread	TAN	TAEG
Tasso fisso parametrato all'IRS a 10 anni	5,000	7,760 %	8,926 %
Tasso variabile indicizzato a Euribor 3m/360 ril.punt. 2gg ante 1 del 1-4-7-10	5,300	7,316 %	8,445 %
Tasso variabile indicizzato a Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata	5,300	7,347 %	8,479 %
Tasso variabile indicizzato a Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata	5,300	7,333 %	8,464 %

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese per il notaio. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

¹ Nel calcolo del TAEG sono inclusi, laddove previsti, i seguenti oneri: spese di istruttoria, spese incasso rata, spese di perizia, imposta sostitutiva, compenso di mediazione (in caso di mediatori convenzionati), assicurazione immobile per incendio e scoppio stimata in 1.200,00 € (stima effettuata in base al costo medio della polizza incendio e scoppio). Non sono inclusi: il compenso di mediazione relativo a mediatori non convenzionati in quanto non conosciuto e il costo della garanzia SACE in quanto non determinabile a priori e comunque compreso nel costo del finanziamento ("all in").

	VOCI	COSTI																																				
	Importo	minimo: 50.000,00 € massimo: 4.999.999,99 € Gli importi sono da ritenersi inderogabili.																																				
	Durata	minima: 12 mesi (inderogabile) massima: - finanziamenti chirografari 60 mesi (5 anni) - finanziamenti ipotecari 180 mesi (15 anni) per valori multipli di 3 mesi <u>N.B.:</u> l'eventuale periodo di preammortamento è incluso nella durata; il periodo obbligatorio di preammortamento tecnico per allineamento alla scadenza rata, è invece da aggiungere alla durata.																																				
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	<u>FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO</u> Tasso fisso: parametro di riferimento (EUROIRS correlato alla durata del finanziamento; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread 9,000 punti. Esempi di tasso finito <table><tr><th>DURATA FINANZIAMENTO</th><th>parametro</th><th>TAN</th></tr><tr><td>1 anno</td><td>IRS a 1 anno</td><td>11,150 %</td></tr><tr><td>2 anni</td><td>IRS a 2 anni</td><td>11,170 %</td></tr><tr><td>3 anni</td><td>IRS a 3 anni</td><td>11,250 %</td></tr><tr><td>4 anni</td><td>IRS a 4 anni</td><td>11,340 %</td></tr><tr><td>5 anni</td><td>IRS a 5 anni</td><td>11,420 %</td></tr></table> Tasso variabile: parametro di indicizzazione (Euribor; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread di 9,000 punti: <table><tr><td>Euribor 3m/360 ril.punt. 2gg ante 1 del 1-4-7-10</td><td>11,016 %</td></tr><tr><td>Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata</td><td>11,047 %</td></tr><tr><td>Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata</td><td>11,033 %</td></tr></table> <u>FINANZIAMENTO IPOTECARIO</u> Tasso fisso: parametro di riferimento (EUROIRS correlato alla durata del finanziamento; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread 5,000 punti. Esempi di tasso finito <table><tr><th>DURATA FINANZIAMENTO</th><th>parametro</th><th>TAN</th></tr><tr><td>1 anno</td><td>IRS a 1 anno</td><td>7,150 %</td></tr><tr><td>2 anni</td><td>IRS a 2 anni</td><td>7,170 %</td></tr><tr><td>3 anni</td><td>IRS a 3 anni</td><td>7,250 %</td></tr></table>	DURATA FINANZIAMENTO	parametro	TAN	1 anno	IRS a 1 anno	11,150 %	2 anni	IRS a 2 anni	11,170 %	3 anni	IRS a 3 anni	11,250 %	4 anni	IRS a 4 anni	11,340 %	5 anni	IRS a 5 anni	11,420 %	Euribor 3m/360 ril.punt. 2gg ante 1 del 1-4-7-10	11,016 %	Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata	11,047 %	Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata	11,033 %	DURATA FINANZIAMENTO	parametro	TAN	1 anno	IRS a 1 anno	7,150 %	2 anni	IRS a 2 anni	7,170 %	3 anni	IRS a 3 anni	7,250 %
		DURATA FINANZIAMENTO	parametro	TAN																																		
1 anno	IRS a 1 anno	11,150 %																																				
2 anni	IRS a 2 anni	11,170 %																																				
3 anni	IRS a 3 anni	11,250 %																																				
4 anni	IRS a 4 anni	11,340 %																																				
5 anni	IRS a 5 anni	11,420 %																																				
Euribor 3m/360 ril.punt. 2gg ante 1 del 1-4-7-10	11,016 %																																					
Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata	11,047 %																																					
Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata	11,033 %																																					
DURATA FINANZIAMENTO	parametro	TAN																																				
1 anno	IRS a 1 anno	7,150 %																																				
2 anni	IRS a 2 anni	7,170 %																																				
3 anni	IRS a 3 anni	7,250 %																																				

			4 anni	IRS a 4 anni	7,340 %
			5 anni	IRS a 5 anni	7,420 %
			6 anni	IRS a 6 anni	7,500 %
			7 anni	IRS a 7 anni	7,570 %
			8 anni	IRS a 8 anni	7,640 %
			9 anni	IRS a 9 anni	7,700 %
			10 anni	IRS a 10 anni	7,760 %
			11 anni	IRS a 11 anni	7,810 %
			12 anni	IRS a 12 anni	7,860 %
			Oltre 12 e fino a 15 anni	IRS a 15 anni	7,980 %
			Tasso variabile: parametro di indicizzazione (Euribor; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread di 5,300 punti:		
			Euribor 3m/360 ril.punt. 2gg ante 1 del 1-4-7-10		7,316 %
			Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata		7,347 %
			Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata		7,333 %
			Parametro di indicizzazione / riferimento		
			Vedi tabella dei "Parametri di indicizzazione / riferimento" sotto riportata. Qualora l'Euribor (ovvero, in caso di sua mancata e/o impossibile futura rilevazione, l'Indice Sostitutivo) assuma un valore negativo, lo stesso sarà convenzionalmente considerato pari a zero: per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando l'Euribor (ovvero, in caso di sua mancata e/o impossibile futura rilevazione, l'Indice Sostitutivo) non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.		
			Spread		
			Finanziamenti chirografari 9,000 % a tasso fisso 9,000 % a tasso variabile Finanziamenti ipotecari 5,000 % a tasso fisso 5,300 % a tasso variabile		
			Tasso di interesse di preammortamento		
Tasso di mora			pari al tasso di interesse nominale annuo		
			pari al tasso contrattuale aumentato di 1,900 punti		
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	2,000 % dell'importo erogato con un minimo di 250,00 €		
		Altro	Vedi paragrafo "ALTRE SPESE DA SOSTENERE"		
		Perizia tecnica	<u>(applicabile solo ai mutui ipotecari)</u> La perizia deve essere eseguita dalla Banca o da periti accreditati di società di valutazione immobiliare incaricate dalla Banca. <u>Finanziamenti con erogazione unica:</u> <ul style="list-style-type: none">• 1.400,00 € a perizia		

			<p><u>Finanziamenti a stato avanzamenti lavoro (SAL):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.400,00 € per la prima perizia • 600,00 € per ciascuna delle perizie successive <p>Per terreni e fabbricati agricoli ed altri "beni speciali" riconducibili al settore agrario, è fissato un tetto massimo delle spese a 4.000,00 €</p> <p>Sono previste maggiorazioni delle spese (concordate preventivamente con il cliente) per perizie su immobili o beni con specifici connotati, cosiddette valutazioni complesse, relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipologia e dimensione, - pluralità cespiti, - immobili e/o beni a destinazione particolare con specifiche caratteristiche, cosiddetti "beni atipici" (vedi Legenda). <p>Una volta che la perizia sia stata eseguita, le relative "Spese per la perizia tecnica", nella misura suddetta, saranno dovute dal Cliente alla Banca anche nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione del contratto per fatti dipendenti esclusivamente dalla volontà del Cliente (per esempio per rinuncia) o per il caso che la Banca, in base ai dati emersi durante l'istruttoria e non noti al momento della presentazione della domanda di credito, abbia assunto una delibera negativa.</p>
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	0,00 €
		Incasso rata	0,00 €
		Invio comunicazioni	cartaceo: 0,95 € elettronico: 0,00 €
		Variatione/restrizione ipoteca	<p><u>(applicabile solo ai mutui ipotecari)</u></p> <p><u>Spese per rilascio atto di assenso</u> (lettera e minuta atto) richiesto dal cliente</p> <ul style="list-style-type: none"> - 175,00€ in caso di cancellazione ipotecaria (*) - 250,00€ in caso di riduzioni / restrizioni ipotecarie, postergazioni ed atti analoghi, oltre alle spese di perizia, limitatamente ai casi di restrizioni ipotecarie, nella misura indicata alla sezione "Spese da sostenere per la perizia tecnica" alla voce perizia o prima perizia in caso di mutui a SAL. (**) <p>(*) Applicabili soltanto nel caso in cui la cancellazione, per espressa richiesta del cliente o comunque per cause indipendenti dalla volontà della Banca, non possa essere effettuata mediante la procedura di "cancellazione delle ipoteche" prevista dall'art. 40-bis del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni.</p> <p>(**) Una volta che la perizia sia stata eseguita, le relative "Spese per la perizia tecnica", nella misura suddetta, saranno dovute dal Cliente alla Banca anche nel caso in cui non si addivenga al perfezionamento dell'atto di assenso alla restrizione ipotecaria per fatti dipendenti esclusivamente dalla volontà del Cliente (per esempio per rinuncia) o per il caso che la Banca, in base ai dati emersi dalla perizia e non noti al momento della presentazione della domanda di restrizione ipotecaria, abbia assunto una delibera negativa.</p> <p><u>Spese di rinnovazione dell'ipoteca</u> 0,500 % calcolate sul debito residuo del mutuo, applicate per l'eventuale rinnovazione della garanzia ipotecaria nel caso in cui il mutuo non</p>

			sia rimborsato entro 20 anni dalla data dell'iscrizione dell'ipoteca originaria.
		Atti integrativi	Spese per accolti, sostituzioni di garanzie, atti di dilazione, proroghe nonché atti integrativi di qualsiasi natura 1,000 % sul debito residuo oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione ecc.
		Onere per la modifica delle pattuizioni contrattuali	1,000 % sul debito residuo
		Sospensione pagamento rate	0,00 €
		Avvisatura rata (applicate solo nel caso in cui la rata non venga pagata mediante addebito sul conto corrente acceso presso l'istituto erogante)	0,00 €
		Spese per richieste di certificazione /documenti catastali, legali contabili, interessi	1,25 €
		Compenso per estinzione anticipata ²	per operazioni a tasso fisso: 3,000 % per operazioni a tasso variabile: 2,000 % calcolato sul capitale rimborsato anticipatamente
		Commissione/penale per mancata erogazione	2,000 % calcolata sul capitale non erogato.
		Spese per variazioni delle condizioni economiche, richieste dal cliente, non in conformità con le pattuizioni contrattuali (concernenti, per esempio: - nel caso di operazioni a tasso indicizzato, la riduzione dello spread; - nel caso di operazioni a tasso fisso, la riduzione del tasso).	50,00 €

² Ai sensi della vigente normativa (art. 120-ter TUB) il compenso estinzione anticipata di mutui ipotecari deve essere azzerato nei confronti di operazioni riguardanti persone fisiche nell'ambito dello svolgimento di attività economica o professionale, come imprenditori (ad es. imprenditori agricoli) liberi professionisti, ditte individuali che richiedono il mutuo per finanziare l'acquisto o la ristrutturazione di fabbricati strumentali all'attività d'impresa, ad uso non residenziale.

PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	<ul style="list-style-type: none"> - rate con quota capitale costante ("italiano") - rate costanti (alla francese) solo per tasso fisso - modalità "bullet" (in unica soluzione) solo per durata del finanziamento entro i 36 mesi
	Tipologia di rata	<ul style="list-style-type: none"> • preammortamento: soli interessi • ammortamento: capitale ed interessi
	Periodicità delle rate	TRIMESTRALE

PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO	
EURIRS: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di riferimento nei mutui a tasso fisso . È detto anche IRS.	
A) EurIRS - ril.punt.	
QUOTAZIONE dell'IRS (interest rate swap relativo ad operazioni in Euro) quotazione lettera del secondo giorno lavorativo antecedente la data di inizio applicazione del tasso (che per i finanziamenti rientranti nella disciplina del credito immobiliare a consumatori corrisponde alla data di consegna della c.d. "Offerta vincolante"), diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata	
EURIBOR: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione nei mutui a tasso variabile .	
B) Euribor 3m/360 ril.punt. 2gg ante 1 del 1-4-7-10	
QUOTAZIONE dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 3 (tre) mesi base 360 - rilevazione puntuale (quotazione rilevata alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffusa sui principali circuiti telematici, es. http://it.euribor-rates.eu , e pubblicata sulla stampa specializzata) del secondo Giorno lavorativo di Riferimento antecedente le date 1/1, 1/4, 1/7 o 1/10. Il tasso viene pertanto aggiornato ogni trimestre con decorrenza inizio trimestre solare. Per "Giorno lavorativo di Riferimento" si intende un giorno ove è in funzione, per i pagamenti in Euro, il sistema "Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express" (TARGET 2).	
C) Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata	
QUOTAZIONE dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 3 (tre) mesi base 360 - rilevazione puntuale (quotazione rilevata alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffusa sui principali circuiti telematici, es. http://it.euribor-rates.eu , e pubblicata sulla stampa specializzata) per valuta del giorno vigente alla data di stipula e alla data di decorrenza di ogni rata. Il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata	
D) Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata	
QUOTAZIONE dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 3 (tre) mesi base 360 - media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni per valuta rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffuse sui principali circuiti telematici, es. http://it.euribor-rates.eu , e pubblicate sulla stampa specializzata). Nel mese in corso si applica la media del mese solare precedente; il tasso d'interesse così	

determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata

Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI (attuale amministratore dell'Euribor) per la rilevazione del parametro di indicizzazione, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In caso di temporanea indisponibilità dell'Euribor verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto del parametro di indicizzazione. L'Euribor, invece, non sarà più applicabile qualora EMMI, ovvero l'Autorità competente in quel momento, rilasciasse una dichiarazione pubblica di definitiva indisponibilità e/o non rappresentatività, nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/1011 e successivi emendamenti, a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione stessa.

In conformità all'art. 118 bis, comma 2, del TUB, in tutti i casi in cui l'amministratore dell'Indice di Riferimento comunichi una variazione sostanziale o la cessazione dell'Indice di Riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi, si applicherà al finanziamento, a decorrere dalla data indicata nella Dichiarazione stessa:

- 1) in caso di variazione sostanziale, l'Indice di Riferimento secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo risultante dalla Dichiarazione, fermo restando che in caso di temporanea indisponibilità dell'Indice di Riferimento verrà utilizzato l'ultimo suo valore conosciuto;
- 2) In caso di cessazione dell'Indice di Riferimento, l'Indice Sostitutivo vigente alla data della Dichiarazione come riportato nel Piano di Sostituzione della Banca, disponibile sul sito web pubblico della banca al seguente indirizzo: <https://gruppo.bancobpm.it/riforma-tassi-ibor/> ;

fermi restando gli obblighi della Banca, diritti del Cliente e conseguenze di cui all'art. 118 bis, commi 3 e 4, TUB.

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

Tipo di parametro		Quotazione - Validità
A) IRS - Interest Rate Swap (EUROIRS)	IRS a 1 anno	2,150000 % valida dal 25/11/2025 al 25/11/2025
	IRS a 2 anni	2,170000 % valida dal 25/11/2025 al 25/11/2025
	IRS a 3 anni	2,250000 % valida dal 25/11/2025 al 25/11/2025
	IRS a 4 anni	2,340000 % valida dal 25/11/2025 al 25/11/2025
	IRS a 5 anni	2,420000 % valida dal 25/11/2025 al 25/11/2025
	IRS a 6 anni	2,500000 % valida dal 25/11/2025 al 25/11/2025
	IRS a 7 anni	2,570000 % valida dal 25/11/2025 al 25/11/2025
	IRS a 8 anni	2,640000 % valida dal 25/11/2025 al 25/11/2025
	IRS a 9 anni	2,700000 % valida dal 25/11/2025 al 25/11/2025
	IRS a 10 anni	2,760000 % valida dal 25/11/2025 al 25/11/2025
	IRS a 11 anni	2,810000 % valida dal 25/11/2025 al 25/11/2025
	IRS a 12 anni	2,860000 % valida dal 25/11/2025 al 25/11/2025
	IRS a 15 anni	2,980000 % valida dal 25/11/2025 al 25/11/2025
B) Euribor 3m/360 ril.punt. 2gg ante 1 del 1-4-7-10		2,016000 % valida dal 01/10/2025 al 31/12/2025
		1,939000 % valida dal 01/07/2025 al 30/09/2025
		2,328000 % valida dal 01/04/2025 al 30/06/2025
C) Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata		2,047000 % valida dal 25/11/2025 al 25/11/2025
		2,054000 % valida dal 24/11/2025 al 24/11/2025
		2,066000 % valida dal 21/11/2025 al 23/11/2025
D) Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata		2,033000 % valida dal 01/11/2025 al 30/11/2025
		2,030000 % valida dal 01/10/2025 al 31/10/2025
		2,017000 % valida dal 01/09/2025 al 30/09/2025

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA - Piano di ammortamento ITALIANO

Il calcolo degli interessi nel periodo di ammortamento è effettuato sulla base dell'anno COMMERCIALE e del numero di giorni effettivi che compongono i mesi.

Finanziamento CHIROGRAFARIO di 100.000,00 € - durata 5 anni

Tasso fisso

Tasso di interesse applicato	Rata numero	Importo della rata TRIMESTRALE
11,420 %	1	7.855,00 €
11,420 %	12	6.284,75 €
11,420 %	20	5.142,75 €

Tasso variabile Euribor 3m/360 ril.punt. 2gg ante 1 del 1-4-7-10

Tasso di interesse applicato	Rata numero	Importo della rata TRIMESTRALE	Dopo 2 anni (dopo la 8° rata) Rata numero	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni
11,016 %	1	7.754,00 €	9	6.952,40 €	6.352,40 €
11,016 %	12	6.239,30 €	12	6.464,30 €	6.014,30 €
11,016 %	20	5.137,70 €	20	5.162,70 €	5.112,70 €

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge 108/1996), relativo alle operazioni di:

- ALTRI FINANZIAMENTI

può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancobpm.it.

Mutuo IPOTECARIO di 100.000,00 € - durata 15 anni

Tasso fisso

Tasso di interesse applicato	Rata numero	Importo della rata TRIMESTRALE
7,980 %	1	3.661,67 €
7,980 %	28	2.763,92 €
7,980 %	60	1.699,92 €

Tasso variabile Euribor 3m/360 ril.punt. 2gg ante 1 del 1-4-7-10

Tasso di interesse applicato	Rata numero	Importo della rata TRIMESTRALE	Dopo 2 anni (dopo la 8° rata) Rata numero	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni
7,316 %	1	3.495,67 €	9	3.685,13 €	2.818,47 €
7,316 %	28	2.672,62 €	28	2.947,62 €	2.397,62 €
7,316 %	60	1.697,15 €	60	1.705,48 €	1.688,82 €

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di:

- MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA

può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancobpm.it.

SERVIZI ACCESSORI

Non sono disponibili polizze assicurative facoltative abbinabili.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Per la stipula del finanziamento, al cliente potrà essere richiesto di sostenere eventuali altre spese accessorie per servizi prestati da soggetti terzi, anche eventualmente fatturati direttamente alla Banca, collegate alle specifiche caratteristiche dell'intervento/scopo finanziato o delle garanzie assunte (a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificazioni rilasciate da soggetti terzi, eventuali spese per consulenze legali, coperture assicurative su beni strumentali ed impiantistica, altre spese dovute a periti per analisi, valutazione ed accertamenti di carattere tecnico allo scopo di attestare, tra le varie, il contributo alla riduzione dei consumi energetici da fonti fossili e quindi la minor "CO2 equivalente" immessa in atmosfera). Tali costi, qualora necessari, saranno concordati e regolati direttamente tra il cliente e il terzo o, se fatturati direttamente alla Banca, saranno preventivamente concordati con la stessa.

Adempimenti notarili	Se previsti, a carico del Cliente nella misura richiesta dal Notaio. Per i mutui ipotecari, le erogazioni verranno effettuate, salvo diverso accordo, mediante contestuale stipulazione di atti pubblici di quietanza.
Assicurazione immobile	L'unità immobiliare offerta in garanzia deve essere assicurata per tutta la durata del finanziamento, a cura del richiedente, contro i rischi di incendio, fulmine, scoppio e caduta di aeromobile per un importo pari al valore di ricostruzione a nuovo indicato in perizia, presso primaria Compagnia di Assicurazione, scelta dal cliente, con vincolo della polizza a favore della Banca.
Imposta sostitutiva (ove sia stata manifestata l'opzione per la sua applicazione - D.P.R. 601/73 e successive modifiche e integrazioni):	0,250 % dell'importo erogato di cui al D.P.R. 601/73, nel caso di finanziamento con durata superiore a 18 mesi perfezionato con impegno a fermo.
Bolli postali, imposte diverse da quelle sopraindicate	nella misura prevista dalla legge
Commissione Garanzia di SACE S.p.A.	Il costo della garanzia è incluso nella quota interessi delle rate del finanziamento ("all in")

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria

45 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta, salvo i casi in cui (l'elenco deve intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo):

- vi sia sospensione dell'attività istruttoria per volontà del Cliente;
- emergono nuovi elementi per i quali si rende necessaria una nuova valutazione;
- sia necessaria un'integrazione della documentazione tecnico/legale prodotta.

Erogazione del finanziamento

Il finanziamento dovrà essere erogato e data apposita comunicazione a Sace entro 60 giorni di calendario dal rilascio della garanzia.

Disponibilità dell'importo

Il finanziamento viene erogato dalla Banca in unica soluzione contestuale alla stipula oppure con erogazioni a tranches. L'erogazione sarà in ogni caso personalizzata in coerenza con la proposta di SACE per l'operazione specifica.

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

Il Cliente si obbliga a mantenere, materialmente e giuridicamente, la destinazione dichiarata, per tutta la durata del finanziamento, sotto pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., e a consentire i controlli e gli accertamenti che la Banca e/o il fornitore della garanzia riterranno opportuni in qualunque momento e a rimborsarne i costi.

Estinzione anticipata

Il Cliente, in concomitanza con una data di scadenza interessi, ha la facoltà di rimborsare anticipatamente il finanziamento, in tutto o in parte, con un preavviso scritto da comunicarsi almeno 30 giorni lavorativi prima della data di rimborso proposta; in tal caso dovrà corrispondere alla Banca, oltre al capitale, gli interessi, le spese per i conteggi e gli altri oneri maturati, secondo le modalità da convenirsi con la Banca stessa, una penale per estinzione anticipata, calcolata sull'importo in linea capitale restituito anticipatamente, così come indicato nel Documento di Sintesi. Ogni restituzione parziale avrà l'effetto di ridurre l'importo delle rate successive, fermo restando il numero delle rate originariamente pattuite, salvo diverso accordo tra Banca e il Cliente.

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione di tutto il capitale ancora dovuto in unica soluzione, prima della scadenza finale.

Decadenza dal Beneficio del Termine– Risoluzione e Recesso dal Contratto

Il Cliente si obbliga a mantenere, materialmente e giuridicamente, la destinazione dichiarata, per tutta la durata del finanziamento, a consentire i controlli e gli accertamenti che la Banca e/o il soggetto gestore del Fondo riterranno opportuni in qualunque momento e a rimborsarne i costi, sotto pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., recesso e contemporanea dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine.

In caso di dichiarazione della Decadenza dal Beneficio del Termine, Risoluzione e Recesso dal Contratto verrà richiesto l'immediato pagamento all'Impresa dell'intero importo in linea capitale in essere del mutuo, oltre a tutti gli interessi scaduti, di mora, spese ed oneri accessori (non è più possibile pagare a rate).

Impegno a fermo

Il contratto prevede l'impegno della Banca a non recedere dal contratto per tutta la sua durata, salvo che ricorrano ipotesi di giusta causa o giustificato motivo, o le previsioni specificate nel contratto; in tal caso sarà addebitato il compenso per estinzione anticipata.

Obblighi della banca nei confronti del garante

Il ricorso a garanzie a condizioni agevolate può determinare l'applicazione da parte della banca di previsioni contrattuali in senso sfavorevole al mutuatario con limitata possibilità di tolleranza, in osservanza di termini e/o condizioni perentoriamente imposte dall'ente fornitore della garanzia.

Si evidenzia, tra l'altro, che la banca, per non incorrere nella perdita della garanzia di SACE sul mutuo, dovrà immediatamente dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, risoluzione, recesso dal contratto (e quindi l'immediato pagamento dell'intero suo credito, non più a rate) in tutti i casi di inadempimento a obblighi specificamente previsti nel contratto di mutuo.

Tra gli altri casi, ad esempio:

- esito negativo delle verifiche da parte di SACE per la certificazione antimafia ovvero emanazione di provvedimenti interdittivi antimafia, ferme restando le conseguenze amministrative e penali derivanti dai predetti eventi;

- in tutte le ipotesi in cui SACE ne faccia richiesta motivata alla banca, incluso il caso di revoca del proprio intervento.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

45 giorni.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari**1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):**

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario

(Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito **www.conciliatorebancario.it** nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
Beni Atipici	Comprende gli impianti per la produzione di energie rinnovabili (es. fotovoltaico, biogas, biomasse idroelettrico ed eolico) ed altri assets produttivi a destinazione particolare (es. cava, discarica, porto, aeroporto, eliporto, nave, aeromobile).
Clausola di fallback	Definisce la regola di utilizzo dell'indice di riferimento sostitutivo nei casi in cui il parametro indice principale subisca una modifica nella formula o metodologia di calcolo oppure sia temporaneamente o definitivamente indisponibile.
Clientela al dettaglio	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Clientela non consumatori	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
Credit Spread Adjustment	Il Credit Spread Adjustment è un correttivo che viene aggiunto all'indice sostitutivo Risk Free Compounded per raccordarlo all'indice cessato, definito come media della differenza tra l'indice cessato e l'indice sostitutivo, calcolata su un periodo di cinque anni precedenti la data dell'annuncio di cessazione dell'indice da parte delle autorità competenti.
Imposta sostitutiva	Importo trattenuto in sede di erogazione ai sensi del D.P.R. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni (solo per finanziamenti con durata superiore a 18 mesi).
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.

Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Preammortamento	Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio dell'ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.